

# **Determinazione dei docenti di sostegno e del monte ore di assistenti educatori provinciali e in convenzione da destinare a favore degli studenti con disabilità certificata**

## **Primo ciclo di istruzione**

### **Det. n. 27 del 04/05/2016**

**Primo ciclo di istruzione. Determinazione dei docenti di sostegno e del monte ore di assistenti educatori provinciali e in convenzione da destinare a favore degli studenti con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e definizione delle modalità di riparto tra le istituzioni scolastiche.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2016-S167-00039

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 28/2016-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 27 DI DATA 04 Maggio 2016

#### **O G G E T T O:**

Primo ciclo di istruzione. Determinazione dei docenti di sostegno e del monte ore di assistenti educatori provinciali e in convenzione da destinare a favore degli studenti con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e definizione delle modalità di riparto tra le istituzioni scolastiche.

#### **IL DIRIGENTE**

visto l'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), che stabilisce le misure e i servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES);  
visto l'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, che stabilisce che la Provincia definisce modalità e criteri per la determinazione dell'organico di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale e prevede una dotazione di docenti di sostegno in misura non superiore a un docente ogni cento studenti;  
visto l'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio), che stabilisce le disposizioni applicabili agli assistenti educatori;  
vista la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap);  
vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);  
visto il decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17/124/Leg, recante il "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge

provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";

visto l'articolo 8, punto 2, dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 505 di data 8 aprile 2016, avente ad oggetto "Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 86. Criteri per la formazione delle classi e per la determinazione dell'organico del personale docente nel primo ciclo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2016/2017" che dispone che "2. In una prospettiva che pone l'attenzione sulla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente delineando il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa, e quindi il compito di tutti i docenti del consiglio di classe, di realizzare la personalizzazione del percorso formativo di ogni studente, sono assegnate alle istituzioni scolastiche, accanto alle risorse ordinarie, risorse specifiche come di seguito indicato:

a) risorse umane:

docenti di sostegno, come previsto dall'articolo 86, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);

assistenti educatori dipendenti della Provincia, come previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 15 del 1986 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio);

b) risorse finanziarie necessarie per individuare, attraverso specifiche convenzioni con soggetti accreditati, le figure professionali alle quali attribuire incarichi di prestazione d'opera per:

la cura e assistenza degli studenti con BES, come previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge provinciale sulla scuola e dal suo regolamento di attuazione;

facilitare la comunicazione, favorire il supporto alla lettura a domicilio e l'utilizzazione del linguaggio dei segni, per gli studenti con problematiche del linguaggio e della comunicazione, come previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge provinciale sulla scuola e dal suo regolamento di attuazione;

c) risorse finanziarie a sostegno di progettualità in rete delle istituzioni scolastiche per favorire un lavoro di integrazione e di inclusione riducendo il più possibile le condizioni di iniziale svantaggio dello studente."

visto l'articolo 8, punti 3, 4, 5 e 6, dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 505 di data 8 aprile 2016, avente ad oggetto "Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 86. Criteri per la formazione delle classi e per la determinazione dell'organico del personale docente nel primo ciclo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2016/2017" che dispone che "3. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, la struttura provinciale competente determina e ripartisce, indicando anche la tempistica e le modalità, le risorse umane e finanziarie previste dal punto 2 avendo riguardo in particolare a:

numero complessivo di studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), iscritti nell'istituzione scolastica, distinti per ordine e grado di scuola.

numero di studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, iscritti nell'istituzione scolastica, con situazioni di gravità in rapporto al numero medio di studenti per classe, tenuto conto della complessità della classe derivante dalla presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati e di studenti che presentano situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento, tali da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione, per i quali l'istituzione scolastica ha definito un percorso educativo personalizzato (PEP).

4. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, la struttura provinciale competente, tenuto conto di quanto previsto al punto 3, determina il numero dei docenti di sostegno da assegnare a ogni istituzione scolastica, distinti per scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, comunque nella misura complessiva non superiore a un docente di sostegno ogni 100 studenti con e senza BES, iscritti nelle istituzioni scolastiche provinciali del primo e del secondo ciclo. Per la definizione dei posti dei docenti di sostegno la struttura provinciale competente individua posti e cattedre con orario di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale.

5. La struttura provinciale competente determina l'organico ai fini della mobilità, indicando, con riferimento all'organico di cui al precedente comma 4, i soli posti interi senza gli spezzoni orario.

6. Le istituzioni scolastiche comunicano alla struttura provinciale competente, la specificazione delle modalità con cui sono utilizzate le risorse umane e finanziarie assegnate, anche per procedere alla verifica e valutazione degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DPP 8 maggio 2008, n.

17-124/Leg.";

preso atto che la deliberazione citata ai due alinea precedenti rinvia alla struttura provinciale competente, e

quindi al Servizio infanzia e istruzione del primo grado, la competenza a determinare e ripartire, indicando anche la tempistica e le modalità, le risorse umane e finanziarie;  
considerata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);

## DETERMINA

di approvare l'allegato A) "Determinazione dei docenti di sostegno e del monte ore di assistenti educatori provinciali e in convenzione da destinare a favore degli studenti con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel primo ciclo di istruzione e definizione delle modalità di riparto tra le istituzioni scolastiche", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
di approvare l'allegato B) "Modello di richieste d'integrazione rispetto a prospetto ricevuto", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
di dare atto che la presente determinazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio provinciale;  
di rinviare a successivo proprio provvedimento la determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle istituzioni scolastiche del primo ciclo:  
per individuare, attraverso specifiche convenzioni con soggetti accreditati, le figure professionali alle quali attribuire incarichi di prestazione d'opera per facilitare la comunicazione, favorire il supporto alla lettura a domicilio e l'utilizzazione del linguaggio dei segni, per gli studenti con problematiche del linguaggio e della comunicazione, come previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006 e dal suo regolamento di attuazione;  
a sostegno di progettualità in rete tra istituzioni scolastiche per favorire un lavoro di integrazione e di inclusione riducendo il più possibile le condizioni di iniziale svantaggio dello studente con BES;  
di rinviare a successivo proprio provvedimento la definizione delle indicazioni da dare alle istituzioni scolastiche per comunicare al Servizio infanzia e istruzione del primo grado la specificazione delle modalità con cui sono utilizzate le risorse umane e finanziarie assegnate per gli studenti con BES, anche per procedere alla verifica e valutazione degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DPP 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg..

LD

IL DIRIGENTE  
Roberto Ceccato